

*Prima del vincolismo annonario.
La regolazione del mercato cerealicolo nel Regno di Napoli
tra «lucro» e «abbondanza» (1736-1759)*

Premessa

Questo contributo propone un'analisi del rapporto tra politiche annonarie e politiche commerciali nel Regno di Napoli nel primo periodo borbonico, dal 1736 al 1759. La scelta delle date *a quo* e *ad quem* non è casuale: il 1736 segna, come si illustrerà, l'adozione di una precisa linea politica orientata al "commercio attivo", contestualmente a una ridefinizione dei principi generali della regolazione del mercato cerealicolo, un passaggio completamente ignorato, a quanto risulta, dalla storiografia; il 1759 è la prima di una serie di annate di penuria che culminano con il 1764, l'anno della grande carestia, assurta a «occasione storica mancata per l'attuazione delle riforme»¹, a crisi rivelatrice dell'«inadeguatezza della organizzazione dello stato»², della necessità di una «completa liberalizzazione del commercio del grano»³, e che avrebbe determinato invece un «vincolismo annonario» più accentuato ancora che in passato⁴.

Lo scopo di questo contributo è mostrare come l'immagine di arretratezza e/o immobilità – per lo più costruita a partire dalle denunce della letteratura riformatrice della seconda metà del Settecento – associata a quella di un governo del mercato dei grani pesantemente condizionato dal predominio che l'annona napoletana e gli attori a essa connessi esercitano sulle campagne, sia una semplificazione di una

* Questo saggio è frutto di un comune lavoro di ricerca ed elaborazione. La stesura del quarto paragrafo è da attribuirsi a Daniela Ciccolella.

1. R. Nieri, *Bernardo Tanucci e la carestia del 1764 a Napoli*, in «Annali della Facoltà di Scienze politiche di Pisa», n. 1, 1971, p. 88.

2. P. Villani, *Linee di sviluppo dell'economia e della società nel Settecento*, in Id., *Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione*, Laterza, Roma-Bari 1977, p. 24.

3. F. Venturi ricostruisce il dibattito sulle riforme all'indomani della carestia, sottolineando l'impreparazione del governo alla loro attuazione. Scrive al proposito: «L'idea d'una totale libertà del commercio dei grani [...] era evidentemente estranea, ripugnante all'animo e alla mente degli uomini che reggevano il Regno di Napoli». Id., *1764: Napoli nell'anno della fame*, in «Rivista storica italiana», LXXXV, II, 85, 1973, p. 460.

4. P. Macry, *Mercato e società nel Regno di Napoli. Commercio del grano e politica economica nel Settecento*, Guida, Napoli 1974. Cfr. in part. cap. V.

storia ben più dinamica e contrastata di quanto la si sia rappresentata. L'idea che il mercato cerealicolo del Regno fosse "istituzionalmente" segnato dalla tirannia di «una capitale molto popolata e fornita di strumenti legislativi» che le garantivano «il rifornimento in condizioni privilegiate»⁵, sì da impedire il libero commercio⁶, non rende giustizia alla complessa costruzione normativa, teorica e istituzionale che accompagna la "stagione eroica" delle riforme borboniche⁷. Queste ultime gettano infatti le basi di una regolazione che, lungi dall'ostacolare il libero gioco della domanda e dell'offerta in nome del patto di sussistenza nella capitale, tende ad assecondarlo attraverso principi e regole generali volte a limitare il potere dei corpi e a favorire l'interesse dei ceti produttivi e mercantili, percepito come coincidente con l'interesse del Regno e con l'obiettivo della crescita economica.

Nelle linee generali della politica cerealicola e nella produzione discorsiva e normativa che ne è a monte, l'equilibrio tra «lucro» e «abbondanza», ovvero tra il giusto guadagno che si presume il libero commercio consenta ai padroni dei grani, e le esigenze di approvvigionamento della popolazione urbana che richiedono una limitazione della libertà di commercio, appare senza dubbio una questione centrale. È a partire da essa che, nel 1736, due anni dopo l'insediamento sul trono di Carlo di Borbone, il governo centrale imprime una (ri)definizione dei principi generali di regolazione del mercato dei grani che, pur formalmente non innovando rispetto alle prammatiche e alla consuetudine, sembra ribaltarne la *ratio*, sancendo una decisa priorità del libero commercio su ogni altro dispositivo di politica economica.

La 'riforma' del 1736

Della stagione riformatrice del primo periodo borbonico sono ben noti i contenuti istituzionali, i modelli di riferimento, le ideologie ispiratrici⁸. La costruzione istituzionale della "monarchia commerciante" passa attraverso la creazione di nuovi organi consultivi, *in primis* la Giunta del Commercio, poi sostituita dal Supremo

5. *Ivi*, p. 81.

6. E. Alifano, *Il grano, il pane e la politica annonaria a Napoli nel Settecento*, ESI, Napoli 1996, in particolare pp. 105-107.

7. Sulla fase "eroica" del riformismo borbonico, v. ancora R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli nella prima metà del XVIII secolo*, Jovene, Napoli 1968. E, più recentemente, R. Tufano, *Verso la giustizia produttiva. Un'esperienza di riforme nelle due Sicilie*, Istituto italiano per gli studi filosofici, Napoli 2015.

8. R. Ajello, *op. cit.*; R. Tufano, *op. cit.*; M. Natale, *Per una «pronta e spedita» giustizia. Il Supremo Magistrato del Commercio di Napoli e le sue ascendenze francesi*, in B. Salvemini (a cura di), *Lo spazio tirrenico nella 'grande trasformazione'. Mercè, uomini e istituzioni nel Settecento e nel primo Ottocento*, Edipuglia, Bari 2009, pp. 417-439; G. Caridi, *Essere re e non essere re. Carlo di Borbone a Napoli e le attese deluse (1734-1738)*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2006; Id., *La modernizzazione incompiuta nel Mezzogiorno borbonico (1738-1746)*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2012.

Magistrato del Commercio (SMC), che per qualche anno avranno un peso non irrilevante nella decisione in materia annonaria. È proprio la Giunta del Commercio, insieme con quella dell'Allevio e la Camera di S. Chiara, a rispondere alla richiesta del Re, il 9 aprile 1736, di proporre, «tenendo presenti le Prammatiche, Leggi, Costituzioni e Costumi del Regno»,

gli espedienti [...] più convenevoli, per evitarsi l'abuso introdotto nel Regno, d'impedirsi la vendita di tutti i generi di vettovaglie ne' proprj luoghi, ne' quali nascono, e di non potersi estrarre dal Regno, su 'l pretesto della necessità, che n'abbia l'Annona di questa Capitale, con sommo pregiudizio del Regio Erario, e del Regno stesso⁹.

La formulazione chiaramente tendenziosa della richiesta del Re alle giunte, che definisce come «abuso» l'impedimento al libero commercio, e sottolinea la distanza tra gli interessi dell'annona e quelli del regio erario¹⁰, contiene già la sua risposta. L'interesse della consultazione, tuttavia, sta nella complessa operazione di costruzione teorico-giuridica, che ruota intorno a tre argomentazioni.

La prima è la negazione, sul piano teorico, di qualsivoglia conflitto tra libere esportazioni e approvvigionamento di Napoli, creato ad arte, secondo i consulenti, dagli Eletti della capitale al solo scopo di avvilire i prezzi del grano¹¹. Le libere esportazioni, teorizzano, accrescendo il lucro, consentiranno ai produttori di investire nelle semine future, garantendo l'abbondanza al Regno e alla sua capitale. Si tratta di una limpida teorizzazione della crescita – in un'accezione certo ancora meramente estensiva – garantita dal libero commercio, che promette di riassorbire, nel medio periodo, ogni possibile conflitto tra «lucro» e «abbondanza»; nonché della legittimità del «lucro», ovvero del profitto, come stimolo alla crescita e, con essa, alla soluzione dei problemi distributivi.

La seconda argomentazione è la negazione di qualunque legittimità normativa della proibizione delle esportazioni, benché sia stata, dicono, frequentemente

9. ASN, *Casa Reale Antica, Diversi* (d'ora in poi solo *Casa Reale*), b. 752.

10. L'avvio della consultazione si colloca, peraltro, in una più generale politica di risanamento delle finanze pubbliche, volta a incrementare gli introiti. I diritti di esportazione sui cereali sono ritenuti una delle rendite passibili di «rimarchevole avanzo». Secondo un'analisi del bilancio redatta nella primavera del 1736 le tratte dei grani e degli orzi rendono circa 33.244 ducati annui, ma nelle annate migliori il loro frutto può arrivare a 120mila. «Di sua presentanea mancanza, due sono le caggioni. L'una, i tanti controbanni, che se ne commettono. E l'altra è la tardanza di questa Fedelissima Città nel farsi in ogni anno la provista, che le bisogna per la sua annona, mentre col timore, che poi il grano se ne cacci via, o cresca di prezzo, suol ricorrere, e supplicare la Maestà del Re Nostro Signore, perché ne proibisca l'estrazione, ed ottenendolo, come spesso accade, ecco che perde il Real Patrimonio il dritto delle Tratte, i Padroni il giusto prezzo de' grani, e 'l Regno tutto languisce, e si riduce in miserie, ed i Grani pur si estraggono da Prepotenti in controbando». *Casa Reale*, b. 753, fs. 2.

11. *Casa Reale*, b. 752, *Giunta del Commercio*, 27.4.1736: «l'abbondanza però non nasce da queste proibizioni, le quali sono nocivissime».

concessa dal 1728 in poi¹². Il divieto di esportazione rientra, argomentano, nella potestà del principe, ma, configurando una violazione della libertà dei produttori di «far uso» del prodotto delle loro terre, esso può essere deciso solo in via eccezionale. Nello sgomberare il terreno da ogni pretesa di legittimità dell'abuso praticato, dunque, le giunte affermano una gerarchia delle fonti che pone al vertice il diritto naturale della proprietà e della libertà di disporne, poiché

la libertà di far uso dei nostri propri beni deriva dal *jus* delle genti, che è una perpetua e costante maniera con la quale è sempre vissuto ed universalmente si è regolato il genere umano a cui non si oppongono le leggi civili¹³.

Non vi è legge che prescriva la proibizione delle estrazioni in nome dell'annona – aggiunge la Giunta dell'Allevio¹⁴ – né ve n'è nel diritto comune dei romani, nelle prammatiche e nelle costituzioni del Regno – fa eco la Giunta del Commercio – che impedisca ai padroni delle vettovaglie di far l'uso che vogliono dei propri beni.

La terza non irrilevante affermazione è quella di una chiara coincidenza di interessi tra il Regio erario e gli esportatori: l'abuso di vietare le esportazioni è di sommo pregiudizio dell'erario reale, a cui è mancato quel ritratto che potea ricevere dall'estrazione di tai specie di vettovaglie¹⁵.

L'obiettivo della ricchezza, ovvero di quella che più organicamente gli illuministi definiranno come “pubblica felicità”, il libero commercio e la tutela dei diritti di proprietà, vengono composti in un quadro coerente che non pretende formalmente innovare alcunché, né porre in discussione l'utilità dell'annona, ma ricostituire la giustizia contro un «abuso». Quello, degli organi annonari napoletani – Eletti, prefetto, commissionerari –, di limitare la libertà dei padroni dei grani ricorrendo alle requisizioni (*ratizzi*) o inibendo le esportazioni.

Per evitare che ciò accada occorre, dunque, non una politica di divieti, bensì

12. Nel resoconto delle giunte e della stessa Camera di S. Chiara, era stato il vicerè di Medinacoeli nel 1698 a cedere per primo alle richieste degli Eletti, a cui tuttavia raramente ed eccezionalmente si era dato ascolto fino al 1728, ma più frequentemente a partire da quella data, così precludendo «la strada dell'opulenza che questo Regno trae dal portar fuori le sue vettovaglie». Il risultato è lo scemare dell'introito delle tratte, dai 100.000 ai 70.000 ducati annui, fino all'azzeramento, ma soprattutto la rovina delle campagne, in cui giacciono vettovaglie invendute. Abusi in particolare si addebitano al Prefetto dell'annona, il quale avrebbe inviato *commessi* e *partitari* della capitale a *ratizzare* i grani in Puglia, stabilendo d'arbitrio i prezzi «contro le voci». *Ivi, Camera di S. Chiara*, 11.5.1736.

13. *Ivi, Giunta del Commercio*, cit.

14. *Ivi, Giunta dell'Allevio*, 25.4.1736.

15. *Ibidem*.

[una] retta amministrazione che prende i mezzi opportuni per provvedersi a tempo di quel che bisogna, senza rovina e pregiudizio dei particolari e del regio erario. I grani e le vettovaglie tutte anche allora quando si danno le tratte non mancano, e possono essi comperare qui o fuori, quando voglia spendersi il giusto prezzo, cioè quello che dipende dalla maggiore o minore fertilità delle annate siccome ha dimostrato chiaramente l'esperienza per una serie di anni innumerabili prima dell'anno 1698, allorché liberamente concedendosi le tratte, fiori sempre l'abbondanza in questa capitale, né giammai nei tempi fertili o mediocri, accadde qui disturbo o inconveniente per mancanza di viveri che fosse cagionata dall'estrazione¹⁶.

L'annona è dunque ricondotta al suo ruolo di garantire riserve pubbliche precauzionali utili a sovvenire i poveri o a calmierare i mercati urbani in caso di scarsità, senza interferire con il libero commercio. E a questo scopo, riconoscendo comunque un diritto di "preferenza" dei naturali sui prodotti del Regno, e pragmaticamente dovendo gestire il problema dell'approvvigionamento di una enorme capitale, le giunte e S. Chiara propongono che si conceda ogni anno un tempo alla città per provvedere alle sue scorte a prezzi di mercato, ma al riparo dalle pressioni al rialzo determinate dalla domanda estera.

Stabiliti i principi di fondo e una regola che non dia spazio ad arbitrii e ad interferenze delle annone con il libero commercio del Regno, lo spettro della carestia rimane sullo sfondo, evocato come la malaugurata circostanza che, sola, possa sospendere gli effetti della legge. Soltanto nel caso in cui «stiano gli auguri lontani, il ciel ci castigasse con penuria sensibile di simili generi di robba», il sovrano avrebbe dato le opportune providenze.

I principi stabiliti diventano "legge generale" con i dispacci del 29 maggio del 1736, che vietano al Prefetto dell'annona di Napoli i ratizzi, impongono che le provviste siano concluse entro il mese di settembre, e fissano l'apertura delle esportazioni al 1° ottobre di ogni anno¹⁷.

Le nuove disposizioni, benché formalmente restauratrici di una regola antica violata nella prassi, configurano di fatto una forte limitazione del raggio di azione degli Eletti, che non tardano a manifestare la loro vigorosa reazione, paventando grossi rischi in una così ampia apertura al libero commercio dei grani. Ma una nuova articolatissima risposta della Giunta del Commercio¹⁸ ribadisce che «non possono i regnicoli essere obbligati alla servitù di non poter vendere altrove i propri generi», ricordando che le proibizioni e la compressione del prezzo dei grani

16. *Ivi*, *Giunta del Commercio*, cit.

17. *Ivi*, dispacci al Prefetto dell'annona, agli Eletti di Napoli e alla Camera della Sommaria. La decisione finale è quella più restrittiva delle prerogative della città proposta dalla Giunta del Commercio e dalla Camera di S. Chiara, contro quella più prudente di fissare l'avvio delle esportazioni al mese di novembre, proposta dalla Giunta dell'Allevio.

18. Società Napoletana di Storia Patria, *Manoscritti*, XXI.D.30, ff. 59-77, *Giunta del Commercio*, 31.7.1736.

lasciano le terre incolte, con pregiudizio della stessa capitale. Non esclude, la Giunta, la possibilità di proibire, in caso di carestia, l'esportazione dei grani, ma come eccezionalità che non «distrugge la legge generale».

La "pausa" stabilita tra la fine dell'indizione annuale delle esportazioni (15 agosto) e l'apertura della nuova indizione (1° ottobre) è finalizzata certo a consentire alle annone l'approvvigionamento a prezzi non eccessivamente onerosi. Ma si tratta di un espediente volto a evitare che possibili emergenze giustificino gli espedienti "violenti" invalsi nella prassi in deroga al principio generale del rispetto della proprietà e della libertà di commercio. La politica annonaria non si serve di espedienti autoritari sui padroni dei grani, ma del medesimo meccanismo dei prezzi.

La 'riforma' del 1736 riduce gli strumenti di regolazione del mercato dei grani a pochi e limitati istituti, in parte ridefiniti, in parte frutto delle antiche prammatiche o della prassi: la definizione del livello dei diritti di tratta per incentivare/disincentivare le esportazioni, e la riserva pubblica di grano per calmierare i prezzi in ambito urbano. La gestione delle emergenze viene demandata alla potestà sovrana, ma sarà presto anch'essa regolata in via generale, come vedremo, alla prima, non lontana, occasione di penuria.

La regolazione del commercio estero: tratte, licenze e divieti di esportazione

Le esportazioni sono subordinate a una licenza concessa dal Re, su parere della Sommaria e, a partire dal 1739, del SMC, nonché al pagamento di un diritto, detto tratta. Le consulte del 1736, tuttavia, escludono una applicazione restrittiva e proibizionistica della licenza di esportazione: è al mero fine «che il regio erario non resti defraudato delle tratte» che la quantità estratta viene sottoposta alla «licenza». La ricchezza del Regno ne dipende, sia sul piano fiscale, sia sul piano economico – le esportazioni arricchiscono i produttori e rendono più florida l'agricoltura. L'unica potestà del sovrano è quella di stabilirne l'entità: le tratte sono concepite come un prezzo, stabilito sulla base di una stima, necessariamente approssimativa, dell'entità dei raccolti all'estero e nel Regno. Ed è esattamente allo scopo di definire senza errori la politica commerciale che i padroni dei grani devono annualmente fare le rivelazioni dell'entità del raccolto. In realtà, le autorità sono ben consapevoli dei limiti di questa fonte¹⁹, e i diritti vengono di fatto decisi tenendo conto del differenziale tra prezzi esteri e prezzi interni, nonché dell'entità delle domande di esportazione. In linea di massima, quando il raccolto è almeno «mediocre» e i prezzi interni non alterati si tende a stabilirli con «dolcezza», «perché i forestieri si animino a cercarle,

19. Cfr. S. Russo e F. D'Onofrio in questo volume.

per vantaggio dei reali interessi e beneficio del Regno»²⁰, come spesso ritualmente recitano le consulte della Sommaria. Ma le tratte rimangono oggetto di negoziazione, anche a indizione già avviata, come quando, nel marzo del 1745, la grande abbondanza dentro e fuori Regno giustifica il ribasso dei diritti richiesto dai negozianti, o quando la concorrenza degli inglesi sulle piazze di ponente richiede che si faciliti l'estrazione delle eccedenze che rischiano di marcire, o quando, a fronte di anomale impennate dei prezzi, si delibera un rialzo²¹.

In linea di massima, il periodo 1736-1759 si apre con una decisa proiezione verso il mercato estero, sancita dal ribasso significativo dei diritti di tratta rispetto al passato, da 5-8 carlini a tomolo²² a 1,5-2 carlini nella fase 1736-1742 (Tab. 3), volto ad assecondare una crescente domanda che promette al Regio erario notevoli introiti, che al 1740 duplicano abbondantemente l'obiettivo più ottimistico dei 120.000 ducati prefigurato nel 1736²³. La tendenza successiva a stabilire tratte mediamente più elevate si spiega sia con i più frequenti squilibri produttivi che si manifestano a partire dal 1743, sia con la volontà evidente della corona di trarre vantaggio in termini fiscali dalla crescita commerciale. Si tratta dunque, se si escludono i tre anni di penuria che richiedono, come vedremo, provvedimenti straordinari di divieto, di un periodo segnato da un'impennata delle esportazioni complessive di cereali, che, sulla base di stime effettuate su dati fiscali (ma confortate da fonti coeve), giungono a superare il milione di tomoli²⁴.

A favorire questa forte proiezione sul mercato estero è il peso crescente che i nuovi organi, e segnatamente il SMC, hanno non solo nelle decisioni esportative – dal 1739, difatti, esso viene consultato in merito alle richieste di esportazione al pari della Sommaria – ma anche in tema di politiche annonarie. La politica economica del Regno viene sottratta a una logica di mera amministrazione “aristotelica”, e persegue organicamente lo sviluppo del commercio come suo obiettivo prioritario. Gli effetti di questo nuovo indirizzo sono valutabili su due parametri: la gestione abbastanza intransigente dell'opposizione degli organi annonari locali, non solo napoletani²⁵, e la liberalità con cui le licenze di esportazione vengono concesse, anche in deroga al principio generale della “preferenza”.

20. ASN, *Regia Camera della Sommaria. Consultationum* (d'ora in poi solo *Sommaria*), b. 245, ff. 116v-119, 29.10.1757.

21. *Ivi*, b. 203, ff. 57v-58, 27.3.1745; b. 214, 26.6.1748; b. 215, ff. 80-81, 25.2.1749; b. 216, ff. 207-08, 20.5.1749; b. 218, ff. 160r-v, 13.1.1750; b. 226, ff. 126-127, 7.6.1752 e ff. 127v-28, 7.6.1752; b. 212, ff. 160-2, 11.1.1748.

22. *Ivi*, b. 175, ff. 77-78, 17.9.1736.

23. Cfr. nota 10 e Tab. 3.

24. Cfr. Tab. 3. E anche Archives Nationales de Paris, *Affaires étrangères*, B III 407, *Mémoire sur le Commerce de la France et de l'Angleterre avec le Royaume de Naples*, 1743: «Le Royaume de Naples peut fournir à l'étranger lorsque la récolte est abondante environ sept cent mille tomoli de bled».

25. Si vedano i casi di Brindisi e Lucera in *Sommaria*, b. 185, ff. 36v-37v, 2.9.1739 e b. 191, ff. 175-176v, 27.10.1741.

In merito al primo punto, è bene sottolineare che il processo di “liberalizzazione” non è affatto indolore, e che la resistenza delle autorità municipali, responsabili della gestione delle annone, sia alla politica di apertura commerciale, sia al progressivo ma sistematico ridimensionamento delle loro prerogative, appare costante. Ma per nulla morbida è la posizione del governo, in questi anni, nei confronti delle richieste degli Eletti²⁶. Lo stigma di nemici del libero commercio, e dunque dannosi «sia per il regio fisco che per il pubblico commercio»²⁷, accompagna invariabilmente le risposte alle loro istanze insieme con il richiamo al rispetto delle leggi generali stabilite nel 1736. Nel 1740, una loro richiesta di proroga della sospensione estiva delle tratte, onde poter effettuare i partiti ritardati da una riforma della panizzazione (anche questa, per inciso, orientata a una liberalizzazione)²⁸, viene rigorosamente bocciata, per non creare un precedente che finirebbe con il legittimare future violazioni delle disposizioni generali²⁹. Persino all’indomani della penuria del 1743, quando l’Eletto del popolo protesta per la precoce, e a suo avviso avventata riapertura delle tratte, la Sommaria accusa senza mezzi termini la sua carenza di spirito pubblico:

vorrebbe che l’Azienda non si profittasse delle tratte, che il comercio non fiorisse, o restassero invenduti a quel minor prezzo che desidera, lo che non dee permettersi in tempo di raccolte fertili come è stata per la dio grazia la passata [1744] [...] col considerabile interesse del R. Patrimonio e danno notabilissimo dei padroni de territorii, i quali, non ritraendone il giusto prezzo de’ grani, l’abbandonerebbero e da ciò ne deriverebbe la rovina del Regno, del quale è espediente per il ben pubblico che per mezzo delle tratte rientri denaro, mentre non è del real servizio che abbia a languire l’intiero Regno con la proibizione delle tratte per ottenere l’Eletto del popolo di far vendere le farine in questa capitale a bassissimo prezzo, con rovina dell’università e dei padroni dei terraggi che con la loro industria e fatica [...] ne pagano le regie collette³⁰.

Una formula quasi rituale che ritorna, pressoché identica, anche quando le circostanze oggettive di scarsità finiscono col dar ragione all’Eletto del popolo, come nel 1746, quando la Sommaria si vede costretta in via precauzionale a di-

26. Cfr. Tab. 1. Non solo in relazione al grano, ma a tutte le vettovaglie: l’olio, in *Sommaria*, b. 190, ff. 74-76v, 1.12.1740; gli animali, *ivi*, b. 177, ff. 164-166v, 10.2.1738; b. 186, ff. 155-56v, 10.12.1739; b. 203, ff. 119v-121v, 18.5.1745.

27. *Sommaria*, b. 211, ff. 26-27, 21.7.1747.

28. Cfr. E. Alifano, *op. cit.*, pp. 127-135.

29. *Sommaria*, b. 186, ff. 50v-52, 28.9.1740. Curiosamente E. Alifano (*op. cit.*, p. 55) cita questa consulta a sostegno della tesi per cui «per deprimere maggiormente il prezzo del grano, le autorità ottenevano generalmente dal Governo la chiusura delle tratte», benché il Tribunale, in questa come in altre circostanze, bocci con fermezza la pretesa degli Eletti.

30. *Sommaria*, b. 201, ff. 156v-159, 23.11.1744.

sporre una parziale sospensione delle esportazioni da alcuni caricatori³¹. I divieti o i parziali contingentamenti sono tuttavia sempre giustificati, per lo meno sul piano retorico, in base al principio dell'eccezionalità: ciò che conta è che qualunque ridiscussione delle norme venga accuratamente evitata. Ancora nel 1750, il potente Eletto del popolo Giovanni Celentano suscita lo sdegno della Sommaria nel proporre che tutto il grano del Regno si conduca a Napoli cosicché quello che non occorre alla città possa esportarsi, «ciò che non si è mai ardito di pretendere da tanti suoi predecessori»³².

L'intransigenza mostrata verso le richieste annonarie in nome "dell'abbondanza" cade, invece, quando si valutano le richieste degli esportatori. È il lucro, dei privati e dell'erario, a suggerire più spesso deroghe alla "legge generale", come la concessione di permessi di esportazione nel mese di settembre, il tempo dell'approvvigionamento annonario, o il rinnovo di permessi di esportazione risalenti a precedenti indizioni. Nel 1740, su istanza del mercante greco Atanasio Chiriachi di esportare 200 tomoli di fave in pieno settembre, la Sommaria non solo approva, ma suggerisce, in vista della grande abbondanza del nuovo raccolto, di aprire le esportazioni in via generale³³. In due altre circostanze, nel 1752 e nel 1753, si pone in discussione il limite *a quo* del primo ottobre in considerazione del fatto che è settembre il mese «più proprio» per la navigazione, e agosto un tempo sufficiente alla città per fare le sue provviste³⁴.

L'apertura al commercio del SMC investe anche, nei primi anni Quaranta, un aspetto delicato della regolazione annonaria. Le antiche prammatiche designano l'area nel raggio di trenta miglia dalla capitale, ovvero Terra di Lavoro e i due Principati, come area esclusa dall'incetta sotto qualunque forma: in essa sono consentite solo minute contrattazioni e sono rigorosamente vietati l'immagazzinamento e la vendita anticipata³⁵; sebbene non esplicitamente previsto dalle prammatiche, vige nella prassi il divieto di estrazione da queste aree, nella misura in cui una carenza di cereali in quest'area avrebbe immediate ripercussioni sul mercato urbano. Nel 1740, alla protesta dell'Eletto per l'alterazione dei prezzi nella capitale³⁶ causata dalle esportazioni di grano d'India e altre vettovaglie, concesse con molta larghezza dal

31. *Sommaria*, b. 207, ff. 184-186, 31.8.1746.

32. *Sommaria*, b. 220, ff. 181v-182v, 31.10.1750.

33. *Sommaria*, b. 187, ff. 222-223v, 9.9.1740.

34. *Sommaria*, b. 230, ff. 93v-95v, 28.8.1753.

35. Vi è consentito comprare per proprio vitto e non per rivendere, salvo ai *vaticali* «purché non ne facciano magazzeni, né li infossano, ma che *unico contestu* li portino a rivendere nel mercato di questa predetta Città o in altro loco». Prammatica VI, pubb. il 17.6.1580. Le disposizioni sono reiterate in numerosissime altre prammatiche. Cfr. *Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli*, t. II, *De Annona civitatis Neapolis et Regni*, Nella Stamperia Simoniana, Napoli 1803.

36. ASN, *Segreteria d'Azienda* (d'ora in poi solo *Azienda*), b. 12, fs. 184, 9.11.1741. *Sommaria*, b. 189, ff. 53-54v, 12.12.1740.

SMC da Terra di Lavoro³⁷, quest'ultimo afferma non essere una regola generale e assoluta il divieto di estrazione dall'area delle trenta miglia: «[...] né questa pratica è stata sempre costante, né pare che possa darsi regola generale intorno a simili estrazioni»³⁸. In quest'ambito la Sommaria, tuttavia, suggerendo, nel gennaio del 1742, di bloccare le esportazioni già concesse o, come nell'anno precedente, di aumentare i diritti di tratta³⁹, persegue una politica di maggiore prudenza, volta a preservare le garanzie minime dell'approvvigionamento interno.

Dall'esame delle pratiche non sembra di poter dire che la politica della Sommaria fosse incoerente e suggerita da particolarismi dovuti al peso dei richiedenti. Sembra, al contrario, di riscontrare elementi genuini di una politica di promozione del commercio che rassicuri i suoi attori, dentro e fuori Regno, della tutela dei loro interessi⁴⁰ e della certezza delle regole, poiché conviene che tutti i mercadanti «siano trattati con una stessa legge»⁴¹. Sono certo spesso esportatori del calibro di Francesco Maria Berio a ottenere licenze in tempo proibito e sconti sui diritti di tratta ma non tutti i potenti le ottengono⁴², mentre la stessa liberalità viene praticata, ad esempio, con piccoli mercanti armatori non particolarmente influenti politicamente, per non portare «pregiudizio al pubblico commercio»⁴³. Non si tratta insomma di provvedimenti *ad personam* che denotano subalternità delle politiche centrali agli interessi di pochi; i mercanti sono semmai strumento della ragion di stato, e i loro interessi vanno assecondata nella misura in cui servono quelli del Regno, ma non senza consapevolezza che il loro privato interesse può confliggere con quello pubblico. Quando, il 2 marzo del 1739, alcuni dei principali negozianti di grano della capitale chiedono un ribasso del diritto delle tratte, la Sommaria non manca, in questa come in altre occasioni, di esprimere diffidenza:

vedesi nei negozianti sempre fisso il pensiero di scemar questi diritti ai danni del Regio Erario, che non essendo punto esorbitanti ma lievi, dovrebbero volentieri [...] soddisfarsi⁴⁴.

37. *Azienda*, b. 12, fs. 182 e *passim*.

38. *Ivi*, fs. 184, 9.11.1741.

39. *Sommaria*, b. 189, ff. 53-54v. Di nuovo, nel 1742, in *Sommaria*, b. 191, ff. 251-52, 27.1.1742.

40. Crotone, 1740: un pubblico negoziante ha venduto a due padroni genovesi 4.000 tomoli di grano, parte dei quali ha poi dovuto cedere all'annona cittadina per esigenze di approvvigionamento; chiede che gli sia permesso anzitempo di consegnare ai genovesi grani del nuovo raccolto, ciò che gli viene concesso «affinché si mantenghi la buona fede ne' contratti tanto necessarij al publico commercio». *Sommaria*, b. 188, ff. 203v-204v, 21.8.1740.

41. *Sommaria*, b. 220, ff. 106v-107v, 12.9.1750.

42. *Sommaria*, b. 188, ff. 248v-250, 13.9.1740; b. 187, ff. 221-22, 3.9.1740.

43. *Sommaria*, b. 188, ff. 243-44, 3.9.1740.

44. *Sommaria*, b. 181, ff. 217v-219, 2.3.1739.

Nel 1745 fa muro contro il sospetto di «monipolio», ovvero di accordo colusivo tra i grandi mercanti per la stipula dell'assiento per le truppe, optando per la gestione in demanio⁴⁵. Denuncia e suggerisce rigore in più di una occasione contro la frode sempre più diffusa dei grandi mercanti di far commercio delle tratte ottenute⁴⁶.

*La regolazione del mercato interno: i prezzi alla voce*⁴⁷

Nel settembre del 1734 «i pubblici negozianti» di Napoli (firmano in sette, ma sono tra i maggiori) contestano la *voce* del grano fatta a Crotone (11,75 carlini a tomolo per i grani duri), irragionevolmente alta, dicono, e pregiudizievole per l'annona della capitale perché, se si comprasse a quel prezzo in Calabria, si avrebbe per «necessaria conseguenza una stravagante alterazione de' prezzi» anche a Napoli. L'Eletto del popolo Brunasso, chiamato a esprimersi sul ricorso, ne sostiene la fondatezza e propone di abbassare d'autorità la *voce* di Crotone a 10 carlini a tomolo; il Re approva. Governatori e cittadini di Crotone ricorrono contro il provvedimento ma, sempre su parere di Brunasso, l'abbassamento è confermato. Interviene allora l'Università di Crotone a difendere la sua *voce*, e Brunasso resta fermo nel suo avviso, ma stavolta l'affare è sottoposto anche al Prefetto dell'annona (nonché giudice in Sommaria) Ludovico Paternò, che pure si pronuncia per un abbassamento, sebbene più contenuto: accogliendone il parere, la *voce* è infine fissata a 10,5 carlini a tomolo⁴⁸.

Apparentemente la vicenda della *voce* di Crotone del '34 rispecchia il paradigma storiografico che vuole le campagne del Regno succubi del blocco d'interessi formato da Eletti napoletani e negozianti *granisti* che, in ragione o col pretesto dell'approvvigionamento della capitale, avrebbero sistematicamente sia invocato l'abbassamento delle *voci* provinciali sia trovato il pronto accoglimento del governo, e segnatamente della Sommaria⁴⁹. In realtà, la vicenda se ne distanzia per numerose ragioni. Innanzitutto per il contesto. Tra guerra e raccolti scarsi, la sussistenza è a rischio in numerose aree del Regno e il livello d'attenzione del governo conseguentemente alto; Napoli stipula partiti per circa

45. *Sommaria*, b. 204, ff. 100v-104, 24.4.1745.

46. *Sommaria*, b. 212, ff. 160-62, 20.1.1748; b. 223, ff. 165v-166v, 16.11.1751.

47. Sui prezzi *alla voce* (e in generale per quanto segue, se non diversamente indicato) si rimanda a D. Ciccolella, A. Guenzi, *Scambi e gestione del rischio sui mercati locali e regionali. Il contratto alla voce nel Mezzogiorno in età moderna*, in «Storia economica», n. 1, 2008, pp. 41-79, e D. Ciccolella, *Il prezzo della patria. Stato, negozianti e regolazione dei prezzi alla voce nel Mezzogiorno nel secondo '700*, in «Storia economica», n. 2, 2016, pp. 491-530.

48. *Azienda*, b. 1, fs. 15.

49. Con particolare riferimento alla *voce* di Crotone del '34, E. Alifano, *op. cit.*, pp. 95-96.

250.000 tomoli⁵⁰, ben oltre il doppio della media 1734-1759⁵¹. Occorre poi tener conto del peculiare ruolo di Brunasso, che quell'anno presiede all'intera circolazione interna dei cereali⁵², concedendo o negando il permesso di trasportare grano nella stessa Napoli a seconda delle circostanze produttive delle diverse località⁵³. In questo quadro si colloca, infine, un iter di revisione della *voce* pure atipico. Di norma, i ricorsi contro le *voci* seguivano la via "di giustizia", sia a livello locale (corti regie) che centrale (Sommaria o Consiglio Collaterale, dal '35 Real Camera di S. Chiara, dal '39 al '46 anche il Supremo Magistrato di Commercio); in questo caso, invece, le magistrature non sono coinvolte, l'affare è trattato dal governo e risolto, oltretutto, travalicando l'istanza dei negozianti napoletani, che si erano limitati a chiedere che i crotonesi riconsiderassero la loro decisione e deliberassero una *voce* non «estravagante». In definitiva, l'abbassamento della *voce* di Crotone è un provvedimento emergenziale, volto a contenere gli effetti che una *voce* plausibilmente ritenuta «ingiusta»⁵⁴ avrebbe avuto sui prezzi non solo napoletani ma del Regno tutto⁵⁵.

Benché per tanti versi eccezionale, qualcosa di immanente la vicenda del '34 la racconta: nel Regno esisteva un prezzo, la *voce* appunto, che regolava transazioni su quantitativi variabili ma spesso significativi di grano, e che era passibile di modifica ad opera della magistratura o del governo. È necessario partire da qui, dalla normalità, in linea teorica, dell'intervento centrale sulle *voci*, per ponderare intensità e modalità dell'intervento nel periodo in esame, e provare a capire se i principi del '36 trovano espressione anche su questo terreno. Il giusto prezzo, mo-

50. Dei quali 180.000 prodotti nel Regno, secondo una memoria degli Eletti con la quale annunciano di aver completato gli acquisti necessari (*Casa Reale*, b. 733, 4 .10. 1734). L'emergenza annonaria napoletana è ampiamente documentata in *Casa Reale*, b. 727.

51. Cfr. E. Alifano, *op. cit.*, p. 49.

52. In *Casa Reale*, bb. 730-733 e 737-745, fino a settembre 1735 sono decise da Brunasso decine di istanze di 'estrazione' da una località all'altra della stessa provincia, dai cosiddetti "scari proibiti", ecc.

53. Lo nega ad esempio per Vasto (*ivi*, b. 730, 7.9.1734) e Chieti (*ivi*, b. 731, 30.9, e b. 732, 26.10.1734).

54. È pressoché impossibile valutare nel merito le deliberazioni dei decisori locali e delle magistrature napoletane o del governo riguardo al livello delle *voci*. Ad ogni modo, si può riferire che, nell'occasione, il fatto che il crotonese, a fronte della «mala raccolta» generale, vantasse qualche eccedenza, fece reputare alterata la *voce* locale osservata sia diacronicamente (l'anno prima, con un raccolto locale più scarso, la *voce* era stata fissata a 7,25 carlini) che sincronicamente (nella dirimpettaia Taranto, malgrado la scarsità e un prodotto «d'altra perfetta qualità, e di molto più vantaggioso peso», nel '34 la *voce* è deliberata a 11 carlini a tomolo).

55. *Azienda*, b. 1, fs. 15. In particolare la consulta di Brunasso del 7.11.1734: «conoscendo l'altri luoghi del Regno, che a Cotrone sia stata ubertosa la raccolta, et in essi meno, e la voce uscita meno di quella di Cotrone, perciò giorno, per giorno in altre parti si alterava la vendita de' Grani»; inoltre, «chi teneva Grani li volevano vendere, fuori di quelle Università» nelle quali i prezzi erano rimasti relativamente bassi, il che aveva indotto le Università a invocare, ottenendolo, il blocco dell'estrazione fino a completamento della provvista ai «prezzi soliti, tutto ciò causato dall'alterazione della voce posta a Cotrone».

tivo ricorrente dei pareri dati in quegli anni ed elemento cardine della ‘riforma’, è esplicitamente inteso come prezzo liberamente concordato dall’acquirente e dal venditore del bene, un prezzo che non doveva subire influenze esogene al contratto, quali le diverse forme di distorsione (esigenze annonarie, divieti d’esportazione) o coercizione (dei partitari, degli assentisti, ecc.) cui sovente soggiaceva in particolare la volontà del venditore. La *voce* rientrava in questa cornice di legittimità, diciamo, privatistica in quanto prezzo preventivamente e liberamente indicato nei contratti (*per relationem*, ovvero rimettendo la determinazione del prezzo di compravendita all’‘arbitro’ che avrebbe deliberato la *voce*). E vi rientrava anche nelle sue concrete modalità di deliberazione, che prevedevano, con la rilevazione dei prezzi correnti e di numerose altre circostanze relative al vecchio e al nuovo raccolto, un’ampia consultazione dei diretti interessati, cioè degli acquirenti e venditori *alla voce* (così a Taranto, Crotone, Foggia), o addirittura la negoziazione diretta della *voce* ad opera degli interessati (Barletta). Tuttavia, come si è visto nel caso di Crotone, diversamente dai prezzi determinati all’interno dei contratti, la *voce* poteva assumere una notevole rilevanza pubblica se e in quanto regolatrice di migliaia di posizioni individuali, e/o di contratti di speciale rilievo, quali erano i partiti del grano della capitale. Ancora, per il suo contenuto informativo sul rapporto tra domanda e offerta in contesti produttivi importanti, la *voce* poteva orientare nell’immediato l’andamento dei prezzi correnti sul mercato locale e su altri mercati, influire sulla distribuzione della domanda interna e sul livello di quella internazionale. Quel che, ai nostri fini, rileva stabilire è come il governo interpreta questo prezzo che regolava posizioni individuali ma che era pure, potenzialmente, uno strumento di regolazione del mercato.

In ipotesi, ai due estremi dei possibili approcci governativi si collocano una linea di non intervento – diciamo, una linea *bottom-up* – secondo la quale le *voci* del grano sono trattate come prezzi, sì, collettivi, e con possibili ricadute macroeconomiche, ma che nondimeno devono restare espressione dei privati interessi dei contraenti *alla voce*; e una linea *top-down*, che avoca al centro la deliberazione sul livello delle *voci* per utilizzarle come leva politico-economica. Questo secondo estremo è, in verità, un’ipotesi di scuola, almeno per il Settecento borbonico⁵⁶: la massima declinazione storica dell’interventismo è consistita, negli anni Sessanta del ’700, in una *voce* della seta decretata dal governo come parametro non vincolante ma fortemente orientativo per le ‘vere’ *voci* della seta, quelle calabresi, cui erano agganciate le contrattazioni private. Ma, pur senza arrivare all’avocazione (pure occasionalmente auspicata da alcuni, come si vedrà), e limitandosi alle procedure realmente osservate, si può ascrivere al versante interventista l’obbligo fatto ai deci-

56. Probabilmente nella prima metà del ’600 il Collaterale stabiliva una *voce* del grano e la *voce* dell’orzo di Aversa [G.B.M. Jannucci, *Economia del commercio del regno di Napoli* (1767-1769), a cura di F. Assante, Giannini Editore, Napoli 1981, III, p. 672].

sori locali di deliberare la *voce* ma non pubblicarla (ovvero non renderla esecutiva per i contraenti) fino ad approvazione regia (c.d. sospensione). Meno cogente il medesimo obbligo fatto, non in via generale e perpetua, ma *ad hoc*, a seguito di un ricorso nel quale fossero denunciate “cabale” in grado di condizionare una specifica futura *voce*. E ancora, spostandosi lungo la retta del possibile, in caso di ricorso contro una *voce* già pubblicata la magistratura napoletana poteva decidere essa stessa nel merito, ma poteva anche rinviare a ufficiali, tribunali o agli stessi decisori locali la revisione della *voce* contestata. Questo in quanto alla forma dell’intervento centrale. Più difficile, evidentemente, discernerne le finalità, dire, ad esempio, se dietro il ribasso di una *voce* stessero considerazioni altre dalla mera valutazione dei parametri locali e degli interessi dei contraenti alla *voce*; segnatamente, nel caso del grano, se un ribasso sottendesse una politica calmieratrice o finanche, seguendo la più volte richiamata storiografia, una politica di favore, quando non una dolosa connivenza, verso i grandi negozianti, a discapito dei redditi agrari.

L’occasione di palesare una propria politica delle *voci* si offre al governo fin dall’inizio del periodo esaminato. Se il provvedimento del ’34 non può dirsi rappresentativo di una precisa linea pre-’36, la gestione di ben tre ricorsi consecutivi negli anni 1737-1739, pure relativi alla *voce* di Crotone, rivela invece una tendenza abbastanza chiara: a fronte del ripetuto tentativo delle autorità annonarie napoletane e del negozio in grande di trasferire al centro la ratifica delle deliberazioni locali, la *Sommaria* – dopo un’iniziale adesione (nel ’37 la *voce* è sospesa fino ad approvazione regia) – esprime un reciso e articolato dissenso verso l’interferenza centrale nelle fasi di formazione e pubblicazione delle *voci*: «non stimiam proprio, anzi dannosissimo per il publico bene che se n’impedisca la pubblicazione». La sospensione in attesa dell’approvazione regia, si argomenta,

non serve ad altro se non perché coloro che devono fare la voce si spaventino e non abbian la libertà necessaria di far il giusto onde poi abbiano luogo i maneggi de’ Negozianti per aver la bassa e far guadagni strabocchevoli a’ danni de’ padroni dei Territorij, e di coloro che ne han fatta la semina.

Il provvedimento sospensivo, insomma, generava di per sé una distorsione nell’individuazione del “giusto prezzo”, perché implicava sfiducia nei confronti dei decisori locali, li indeboliva, e rafforzava, di fatto, il fronte degli acquirenti. D’altra parte, a sostegno di questa posizione poteva anche richiamarsi l’“antico solito”, perché «i Vocali per l’addietro [...] han sempre di tal libertà necessarissima al mantenimento, ed accrescimento del Commercio goduto»⁵⁷.

57. *Sommaria*, b. 180, ff. 195v-196v, 30.7.1738.

In questi anni la linea del non intervento è dispiegata anche nei casi di ricorso contro una *voce* già pubblicata: la Sommaria si manifesta poco propensa a decidere nel merito, favorendo, piuttosto, definizioni transattive delle controversie⁵⁸. È una linea coerente con i principi del '36, che sarà mantenuta fino agli anni Cinquanta, anche se più sotto il profilo sostanziale che procedurale. Almeno, dalle poche vertenze di cui si ha notizia (cfr. Tab. 4) emergono, per un verso, una maggiore propensione a non abdicare al potere di controllo sulle *voci*, e, per l'altro, un esercizio di tale potere comunque orientato alla tutela della 'libertà delle voci', e spesso degli interessi agrari e commerciali delle province contro i persistenti tentativi della capitale (Eletti e negozianti) di riguadagnare preminenza.

Già nel '41, quando l'Eletto del popolo chiede che la formazione delle *voci* dell'olio di Gallipoli e di Bari sia avocata al SMC, il tribunale, benché reputi del tutto pretestuoso il ricorso – perché non sono dimostrati i brogli dei pugliesi paventati dall'Eletto, e quell'anno è nullo l'interesse annonario napoletano per quelle *voci* –, pur rigettando l'ipotesi di formare esso stesso le *voci*, «non incontr[a] riparo» alla sospensione della loro pubblicazione⁵⁹. Sul medesimo ricorso la Sommaria è dello stesso avviso⁶⁰, e nel 1747 aderisce all'istanza di sospensione di tutte le *voci* del grano presentata dagli Eletti⁶¹, e, ancora, valuta preventivamente le deliberazioni locali nel '48⁶² e nel '50. Ma i tribunali tendono poi a confermare o a ritoccare appena le decretazioni locali⁶³, tanto che la rarità dell'intervento centrale e, nel caso, l'attenzione rivolta alle circostanze e agli interessi locali sono rivendicati come tratto distintivo:

qualora vi sono stati de' richiami de' negozianti [...], mai gli Tribunali supremi anno moderate dette voci, senza intendere gl'interessati, e le moderazioni di rado avvenute, sono state di picciolissima conseguenza⁶⁴.

58. Il ricorso contro la *voce* di Crotona del '39 si chiude con un accordo tra negozianti napoletani e città di Crotona sia sul livello della *voce* per quell'anno, sia sulle procedure di formazione delle *voci* negli anni a venire, un accordo che la Sommaria reputa «equo, e ragionevole e di nessun pregiudizio anzi molto profittevole a questo publico [...] per togliere le controversie che per lo stabilimento di detta voce potessero insorgere». *Sommaria*, b. 185, ff. 99v-102, 22.10.1739. Un orientamento analogo si riscontra nelle liti relative alle *voci* del formaggio [cfr. A. Montaudo, *Economia pastorale, istituzioni intermedie e conflitti sociali*, in D. Ivone (a cura di), *La transumanza nell'economia dell'Irpinia in età moderna*, Editoriale Scientifica, Napoli 2002, pp. 323-325].

59. *Azienda*, b. 12, fs. 181, 4.12.1741.

60. *Sommaria*, b. 191, ff. 210v-212, 2.12.1741.

61. *Sommaria*, b. 211, ff. 40v-41, 8.8.1747.

62. *Sommaria*, b. 214, ff. 164v-167, 24.9.1748.

63. Utile un confronto con l'esito dei ricorsi contro la *voce* dell'olio di Gallipoli, «forse» abbassata nel 1740, confermata dal SMC nel 1741 e 1743, confermata nel 1762, A. Montaudo, *L'olio nel Regno di Napoli nel XVIII secolo*, ESI, Napoli 2005, pp. 93n e 201n.

64. *Azienda*, b. 254, Consulta del SMC, 29.2.1744.

Affiora peraltro ripetutamente una certa insofferenza verso le pressioni di Eletti e negozianti, talvolta accusati di essere mossi «da tutt'altro motivo, che da interesse di questo Pubblico»⁶⁵ o, ancor più esplicitamente, di agire «per garantire la negoziazione in pregiudizio de' poveri padroni de' grani e forse anche per far beneficio a sé stess[i]», o di avanzare «pretesti [...] per ottenere strabocchevoli guadagni nelle vendite e partiti che dovranno fare de' grani non contentandosi di un onesto e ragionevole lucro»⁶⁶. Nel 1750, quando la Sommaria modera ma di pochissimo la *voce* di Taranto⁶⁷, gli Eletti giungono a chiedere che la competenza le sia sottratta e trasferita alla Real Camera di S. Chiara, e la Sommaria risponde con un elenco in sei punti dei «motivi tutti di somma giustizia» per i quali, in sostanza, avrebbe dovuto confermare la deliberazione tarantina, ma aveva poi optato per il lieve ribasso perché – evidentemente poco generosa verso le istanze mercantili negli anni precedenti – per «equità» aveva voluto «andare ad incontrare al possibile le troppo calde istanze di questi negozianti che avidi sempre di guadagni immensi mal volentieri soffrivano l'esecuzione della voce».

Com'è evidente, i pareri della Sommaria trasmettono una rappresentazione fortemente polarizzata dei contraenti alla *voce*, abitata da “pochi negozianti” ricchi e da una moltitudine di “poveri massari”, e moralmente connotata dai maneggi perpetrati dai primi per abbassare le *voci* e così «accrescere il loro guadagno sopra le miserie di quelle povere genti», che «corrono ogni rischio per raccogliere ogni tomolo di grano»⁶⁸. Una rappresentazione che non corrispondeva alla realtà – come la Sommaria sapeva⁶⁹ –, forse funzionale a giustificare un sostegno ai produttori che travalicava i profili privatistici formalmente considerati e garantiti, o a collocare quel sostegno all'interno di quei profili, presentandolo come una forma di tutela di volontà e interessi non manifestati nelle negoziazioni dirette per l'asimmetria di potere contrattuale tra venditori e compratori (oggi si parlerebbe di *terzo contratto*).

Ad ogni modo, al di là della retorica e dei principi che rifletteva, la resistenza opposta alle pressioni al ribasso delle *voci* trovava una sua potente ragion d'essere nell'assetto commerciale deciso nel '36, nel drastico ridimensionamento dei privilegi annonari napoletani sui mercati provinciali, nella riduzione dei vincoli (legali e no) alla circolazione interna e, soprattutto, nella libera esportabilità del grano. La domanda estera non era una variabile indipendente dai prezzi interni. Una *voce* artificialmente bassa avrebbe potuto rendere *troppo* appetibile il prodotto

65. *Azienda*, b. 12, fs. 181, 4.12.1741.

66. *Sommaria*, b. 214, ff. 164v-167, 24.9.1748.

67. Da 13 a 12,5 carlini a tomolo le *maiorche*; da 12 a 11,75 i grani duri. *Sommaria*, b. 219, ff. 185-188v, 8.10.1750.

68. *Sommaria*, b. 239, ff. 4-6, 31.8.1755.

69. La «diversa qualità de' debitori», dai «benestanti» ai più miseri possessori dei soli «strumenti rurali», è al centro di una consulta su come gestire gli effetti della crisi cerealicola del 1759, che avrebbe impedito a molti di onorare i debiti contratti in conto grano. *Sommaria*, b. 250, ff. 34-37, 3.8.1759.

tarantino o crotonese per il mercato internazionale, o alimentare le aspettative di guadagno dei produttori e dei negozianti in grado di immagazzinare e attendere migliori occasioni di vendita del grano⁷⁰. Insomma, il “prezzo dolce” avrebbe potuto provocare una rarefazione del prodotto sul mercato, sia perché esportato sia perché “impostato”, generando così “penuria” e, ovviamente, quella “alterazione” dei prezzi che gli Eletti napoletani, quando invocavano il ribasso delle *voci*, sostenevano di voler scongiurare.

La gestione delle emergenze e il ruolo delle annone

Si è già visto come l’interferenza delle autorità annonarie della capitale e delle località del Regno sulle decisioni di politica commerciale venga vigorosamente respinta dagli organi centrali. In effetti, piuttosto che le esigenze annonarie, sembra pesare soprattutto, sul libero commercio dei grani, il bisogno militare. Negli anni Quaranta l’entità delle vettovaglie destinate all’esercito di Spagna è notevolissima⁷¹ e, nel 1745, si dispone la sospensione delle tratte dell’orzo, «bisognandone grande quantità per l’esercito di Spagna»⁷².

Tuttavia, la politica di apertura alle esportazioni non può non creare qualche difficoltà alle autorità annonarie⁷³. Benché infatti nella “teorizzazione” delle giunte borboniche l’alto prezzo del grano, qualora sospinto da una domanda estera in crescita, garantisca sul medio periodo un incremento delle semine e dell’abbondanza, il problema da affrontare è l’effetto di breve termine: l’alto prezzo compromette la capacità degli organi annonari di provvedere al bisogno pubblico.

In annate normali, l’equilibrio tra lucro e abbondanza sembra sia risolto con il ricorso a espedienti in parte legittimati dalla consuetudine, in parte nuovi e frutto di scelte politiche. Il primo, cui si è già accennato, è il mantenimento di una riserva certa per l’approvvigionamento della capitale, nel raggio delle trenta miglia, che resiste alle spinte liberalizzatrici del SMC. Un’altra misura adottata è la maggiore cautela nelle esportazioni di grano d’India. Se il grano e l’orzo sono infatti merci da esportare senza cessioni alle pressioni degli Eletti, il grano d’India tendenzialmente si trattiene nel Regno, per nutrire la popolazione delle province e dei casali di Napoli che «per loro sostentamento non consumano altra farina»⁷⁴, e perché, anche qualora la raccolta non sia scarsa, si contiene il rialzo del prezzo dei grani

70. *Azienda*, b. 12, fs. 181, 4.12.1741; e *Sommaria*, b. 219, ff. 185-188v, 8.10.1750.

71. *Sommaria*, b. 200, ff. 76v-82, 14.1.1744. 42.850 tt. di grano e 99.050 di orzo spediti nel 1744 per le truppe di Spagna. Anche *Sommaria*, b. 203, ff. 182v-183, 19.7.1745: dal 1742 al 1744, 70.000 tt. di grano e 168.000 e più di orzo.

72. *Sommaria*, b. 206, ff. 60v-61, 19.10.1745.

73. V. *supra*. E anche domanda degli Eletti di Lecce in *Sommaria*, b. 212, ff. 229r-v, 29.2.1748.

74. *Sommaria*, b. 189, ff. 53-54v, 12.12.1740. In merito, si veda anche P. Macry, *op. cit.*, p. 385.

connesso alle libere esportazioni⁷⁵. Si vietano dunque del tutto all'indomani delle crisi annonarie, dal 1744 al 1747⁷⁶ e nel 1756:

perché l'estrarsi questi, come da una parte recarebbe carestia, e fame della povera gente; così dall'altra parte tenuissimo emolumento porterebbe al suo Reale Erario, attenta la picciola quantità, che potrebbe estrarsene; anzi la proibizione delle tratte di questi generi, sarebbe maggior vantaggio de' reali interessi, mentre i poveri si mancherebbono con questi, e tanto meno consumerebbono del grano, del quale perciò ne seguirebbe maggiore estrazione.

Una terza strategia, volta essenzialmente a controbilanciare i limiti informativi e previsionali, consiste nel disporre una sorta di temporanei contingentamenti delle esportazioni: le tratte vengono generalmente concesse in ottobre per determinate quantità, incrementate in seguito a seconda delle notizie correnti sulla domanda e l'offerta⁷⁷; o si dispongono divieti parziali per province o caricatori in cui si sia manifestata scarsità⁷⁸. La proibizione in via generale delle esportazioni configura dunque una misura eccezionale giustificata da condizioni di conclamata carestia. Essa viene disposta infatti solo nelle indizioni del 1742-1743, nel 1754-1755 e nel 1758-1759⁷⁹.

La storiografia si è poco soffermata sulle modalità e gli strumenti dell'intervento istituzionale nelle congiunture critiche precedenti la grande carestia del 1763-1764. L'avocazione al governo centrale della gestione dell'emergenza annonaria, e il ridimensionamento delle prerogative della città, indicati come effetti propri della crisi del '64, non rappresentano in realtà una novità. Come si è visto, la 'riforma' del 1736 rimetteva genericamente al sovrano la determinazione dei provvedimenti da adottare in caso di emergenza. La carestia del 1743, che interrompe, per poco, la fase eroica del "libero commercio", diviene l'occasione per regolare la materia in maggior dettaglio.

75. *Sommaria*, b. 214, ff. 217-220, 18.10.1748.

76. *Sommaria*, b. 202, ff. 102v-103v, 26.9.1744; b. 210, 104r-v, 8.2.1747; b. 235, ff. 70v-73; b. 241, ff. 176-179, 13.9.1746.

77. *Sommaria*, b. 214, ff. 217-220, 18.10.1748; 215, ff. 52v-53, 2.1.1749; 245, ff. 116v-119, 29.10.1757; 247, ff. 271-74, 11.10.1758.

78. *Sommaria*, b. 235, 70v-73, s.d., 1756.

79. Non risulta la proibizione del 1748 riferita da P. Macry, *op. cit.*, p. 376. La decisione della *Sommaria* a fronte della raccolta «non ubertosa» è di alzare da 2 a 4 carlini la tratta del grano (*Sommaria*, b. 212, ff. 76-77, 18.9.1747), ma le richieste degli Eletti di proibire del tutto le esportazioni sono respinte (*Sommaria*, b. 211, ff. 26-27, 21.7.1747). Nel gennaio del 1748 si dispone un ulteriore rialzo delle tratte (fino a 6 carlini), con lo scopo di rimediare alle strettezze dell'erario, giacché si suppone che i mercanti siano disposti a pagare un prezzo più alto attesa la grande domanda estera (*Sommaria*, b. 212, ff. 160-161, 11.1.1748). Ma nel giugno del 1748 i diritti sono nuovamente ribassati, data l'abbondanza di grani vecchi, e le buone previsioni sull'imminente raccolto (*Sommaria*, b. 214, 26.6.1748).

La raccolta del 1742 si rivela meno che mediocre e in settembre, al momento di definire i diritti delle tratte, la Sommaria dispone il loro aumento⁸⁰. All'annona della capitale provvede direttamente la regia corte, sostenendo alla ragione di un carlino a tomolo le spese dei farinari e monitorando lo smercio delle farine nella piazza del mercato, giurisdizione dell'Eletto⁸¹. In un crescendo di allarmi e di richieste di blocco delle estrazioni dalle province⁸², che inducono anche il SMC a maggiore prudenza⁸³, nel novembre del 1742, per la prima volta dal 1736, la Sommaria dispone la sospensione generale delle tratte⁸⁴. Nella primavera del 1743 iniziano a manifestarsi disordini nelle province. In marzo giunge la denuncia del grassiero di Avellino dell'alterazione dei prezzi dovuta agli «impostatori»⁸⁵. Il coordinamento centrale deve, necessariamente, intervenire per evitare che il «lucro» diventi profitto ingiusto, che induca scarsità.

Appare quanto mai significativo che la gestione della crisi sia posta interamente nelle mani del SMC, che dispone le misure per garantire, anche in questo frangente, l'equilibrio tra le minacciate esigenze annonarie delle Università e il rispetto dei liberi contratti. Non è un caso che gli organi localmente deputati sia all'accertamento delle condizioni di emergenza, sia all'esecuzione delle disposizioni centrali non siano le Università ma, insieme alle Udienze provinciali, i Consolati, ovvero i tribunali di primo grado della giurisdizione commerciale facente capo al SMC, che valuta l'opportunità del ricorso a rimedi più o meno drastici in base alle oggettive condizioni locali⁸⁶.

Tra i bandi emanati da quest'ultimo nel corso del '43 occorre distinguere gli ordini particolari dettati dall'urgenza delle circostanze – come la fissazione d'autorità di un prezzo massimo per le contrattazioni⁸⁷ – e quelli volti a stabilire una regola generale che al contrario eviti, per il futuro, l'adozione di espedienti «che imbarazzano e turbano la libera contrattazione [...] con infinito detrimento della pubblica negoziazione»⁸⁸. La regolazione centrale mira essenzialmente a oliare i circuiti interni proibendo ai governatori delle Università di impedire la circolazione dei grani e imponendo loro la realizzazione di una riserva pubblica preventiva come strumento di calmierazione dei prezzi. Il bando del 12 luglio

80. *Sommaria*, b. 195, ff. 13-14, 13.9.1742.

81. *Sommaria*, b. 195, ff. 17r-v, 17.9.1742 e *passim*.

82. Ad esempio *Azienda*, b. 248, fs. 33, settembre-ottobre 1742.

83. *Ivi*, fs. 16, 14.9.1742: il SMC nega un permesso di export di 3.000 tomoli di grano vecchio.

84. La proibizione delle tratte è disposta con dispaccio 6.11.1742, come apprendiamo da *Sommaria*, b. 204, ff. 206v-208, 30.7.1745. Verranno riaperte nel 1744.

85. *Azienda*, Inv. Provv., b. 4, 13.3.1743.

86. *Ibidem* e b. 5, 27.3.1743, 18.4.1743, e 19.8.1743.

87. I bandi del 20.7.e del 30.7 fissano un calmiere in Terra di Lavoro e stabiliscono pene per gli «impostatori». Prammatiche LXXXII-LXXXIII, in *Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli*, cit.

88. Pramm. LXXXIV, pubblicata il 4.9.1743, *ibidem*.

dispone che i governi locali, una volta accertata l'entità dei raccolti, realizzino le loro riserve entro agosto tramite «partito», o, entro il 20 settembre, tramite acquisto diretto o, in mancanza di «peculio», tramite ratizzo, vale a dire chiamando i padroni dei grani a contribuire *pro quota*, per poi rimborsarli, a un carlino più della voce, man mano che si effettui la vendita al pubblico⁸⁹. In settembre viene ribadito l'ordine tassativo di effettuare le provviste entro 10 giorni, onde poi garantire il libero corso delle vendite⁹⁰.

La gestione dell'emergenza da parte del SMC è improntata dunque a un forte coordinamento centrale essenzialmente limitativo degli "arbitrii" delle autorità locali⁹¹. Il bando del 12 luglio del 1743 diviene la legge generale richiamata, fino al 1755, ogni qualvolta le annone locali tentino di applicare espedienti arbitrari lesivi della libertà di commercio e dei diritti di proprietà⁹².

Con la nuova emergenza del 1755 la Sommaria, chiamata a disporre ordini perché le Università del Regno provvedano all'annona, solleva dubbi sull'efficacia di una regolazione in via generale, rilevando come la stessa normativa del 1743, in accordo con il medesimo SMC, non sia stata applicata con rigore per gli inconvenienti che ne sarebbero emersi – l'occultamento dei grani, gli abusi dei governatori locali, il rischio di indebitamento delle Università "povere" – e sostiene la maggiore efficacia di un approccio giurisdizionale, di valutazione caso per caso⁹³. Tuttavia non viene meno la tendenza del governo centrale a ridurre gli organi locali a meri esecutori amministrativi di ordini dal centro con la funzione prioritaria di prevenire, più che curare, le emergenze. Né la Sommaria cede alla pressione degli organi locali perché si ricorra ai calmieri. Stabilire infatti un prezzo politico che non corrisponde alle condizioni della domanda e dell'offerta, sostiene, è un errore. Etico, in primo luogo, poiché la «sorte deve essere uguale» per i

89. Pramm. LXXXI, pubblicata il 15.7.1743, *ibidem*.

90. Pramm. LXXXIV, cit.

91. Né Macry, né Alifano ritengono rilevante questa regolazione, benché essa sia richiamata costantemente come il riferimento normativo generale in materia di annona. Su Macry, v. *infra*. In merito ad Alifano, ella ritiene che prima del 1755 la materia sia «lasciata quasi esclusivamente agli organi cittadini». Ead., *op. cit.*, p. 160.

92. Nel 1748, per rimediare alla penuria in Abruzzo, il preside dell'Aquila pubblica di sua iniziativa un bando che impone i *riveli* ai padroni dei grani e proibisce le esportazioni; la Sommaria censura aspramente l'iniziativa, che ritiene illegittima e inefficace, utile solo a incoraggiare l'occultamento e il contrabbando e richiama al rispetto dei Bandi del 1743. *Sommaria*, b. 214, ff. 94v-96, 8.6.1748. Nello stesso anno la città di S. Severo in Capitanata proibisce le esportazioni di grano per i rifornimenti dell'annona cittadina, e dispone i ratizzi sui grani locali e forestieri. La Sommaria censura le procedure adottate in violazione delle istruzioni che vietano gli impedimenti al pubblico commercio e ordina che i forestieri acquirenti siano liberati dai ratizzi. *Sommaria*, b. 214, ff. 204-205v, 17.10.1748. Altre prerogative rivendicate dalle annone, come il diritto a procedere a carcerazioni reclamato dall'Università di Lanciano per affari di grascia, saranno negate. *Ivi*, b. 249, 238-39v, 21.8.1759.

93. *Sommaria*, b. 246bis, ff. 62-63, 29.8.1755.

compratori e i venditori, e come non si interviene sul prezzo in caso di raccolta abbondante non lo si fa in caso contrario; strategico, perché i padroni dei grani lo occulterebbero, le annone non potrebbero comprare a credito, e i massari non potrebbero ottenere credito per le semenze⁹⁴.

Preme qui sottolineare che la riserva costituisce, nell'ottica regolativa centrale, l'unica misura necessaria e sufficiente a conciliare, in circostanze avverse, ancora una volta, lucro e abbondanza, a evitare gli inconvenienti di gravare e angustiare i padroni con «inquisizioni, e ricerche moleste de' Commissarj, e Subalterni»⁹⁵. Nel 1759, in occasione di una nuova carestia, si impone alle annone di effettuare le riserve entro 15 giorni tramite ratizzo dei grani, fornendo garanzie ai padroni di giusto guadagno (5 grana a tomolo più della voce) e ai possidenti prestatori – in caso di necessità di contribuzione in denaro – di rimborso con interesse⁹⁶. La disposizione del 1759 non è significativamente diversa, nella sostanza, da quella del 1743, né configura «un colpo drastico ad ogni prospettiva di liberalizzazione del commercio interno»⁹⁷, essendo concepita nella logica opposta, e non nuova, di imporre la riserva in un tempo dato per poi lasciare libero campo alla circolazione. Per di più essa non configura innovazione normativa: il dispaccio del 1759, affermerà la Sommaria nel 1760, «deve considerarsi come una legge particolare, e come una provvidenza straordinaria per le straordinarie circostanze di quell'anno»⁹⁸. Circostanze gestite, peraltro, all'insegna della prudenza, evitando accuratamente ordini generali che avrebbero incoraggiato l'occultamento, raccogliendo senza rumore notizie «stragiudiziali» sul raccolto, e ricorrendo a incentivi fiscali per favorire le importazioni⁹⁹.

94. *Sommaria*, b. 238, ff. 119-122, 27.11.1755, in risposta a una supplica dell'Udienza di Teramo, che propone un calmiere, la Sommaria boccia, consigliando di persuadere senza «strepito giudiziario» i padroni dei grani a vendere il proprio.

95. *Pramm.* LXXXI, cit.

96. *Sommaria*, b. 246bis, ff. 179v-184, 25.9.1760.

97. P. Macry, *op. cit.*, p. 406.

98. Ciò induce a interpretare con maggiore cautela la valenza innovativa di questo provvedimento (*ivi*, p. 85, 405-06, 410, e *passim*). Nei fatti, esso può esser stato usato per giustificare provvedimenti illegittimi da parte dei governi locali, come sembra mostrare la formulazione della Prammatica del 1788 (C, 23.8.1788) che vieta gli «abusi» delle Università «sotto l'ombra dello stabilimento del 1759», sancendone la nullità. Ad ogni modo, al di là della consulta succitata della Sommaria, esistono prove indirette che non esistesse un sistema uniforme di approvvigionamento annonario valevole per tutte le Università del Regno. Cfr. anche Prammatica XCIX, 6.7.1788. Si rinvia ad altra sede l'approfondimento di queste vicende.

99. Con un bando che esenta da ogni diritto i mercanti che conducano grani dall'estero. *Sommaria*, b. 249, ff. 227-228, 24.7.1759.

Conclusioni

La politica di “favore al commercio” del primo periodo borbonico non era certo sfuggita alla storiografia¹⁰⁰. E tuttavia essa è stata descritta come un’attitudine transitoria, finalizzata all’esportazione delle eccedenze agrarie, frutto delle pressioni mercantili sulla decisione politica, sganciata dal più ampio, e radicale, quadro di riforme che accompagna l’instaurazione del regno borbonico.

Questo contributo ha mostrato come, da un primo impulso di natura fiscale – l’interesse statale all’aumento delle tratte –, emerge non solo una chiara e coerente tendenza a privilegiare lo sviluppo del commercio rispetto al patto di sussistenza, depotenziando il sistema annonario basato sull’autonomia dei corpi, ma anche una forte e organica elaborazione teorica e normativa che sancisce la “libertà dei produttori” e la “libertà di commercio” come principi inviolabili, e vede nel mercato, in continuità con una tradizione secolare, il “foro” garante del “giusto prezzo”, un ordine naturale che non è utile “forzare”. Come in altri contesti la regolazione settecentesca del mercato dei grani nel Regno di Napoli “usa”, piuttosto che ostacolare, i meccanismi del mercato¹⁰¹. Ciò richiede una forte centralizzazione della regolazione e la limitazione delle prerogative dei corpi deputati tradizionalmente a garantire il *bonum commune*: il patto di sussistenza non viene di per sé messo in discussione, ma avvocato al centro e limitato nel suo potere di interferenza con il libero commercio. Nella garanzia della libertà di esportazione, nella concezione delle *voci* come frutto di una libera negoziazione, e infine nella limitazione degli arbitrii degli organismi annonari in congiunture di scarsità, è possibile scorgere una sorta di “governamentalità liberale” *ante litteram*¹⁰², che assume il mercato come «regola e norma alla pratica di governo»¹⁰³.

100. Ad es. P. Macry, *op. cit.*, pp. 379-383.

101. «The Administrators’ goal was to influence supply and demand rather than to force the participants to act against their self-interest. For instance, emergency grain supply were used to combat grain prices, rather than price ceilings or requisitions». J. Miller, *Mastering the market. The State and the grain trade in northern France, 1700-1860*, Cambridge University Press, Cambridge 1999, pp. 25-26.

102. V. a questo proposito anche le considerazioni di R. Tufano, *op. cit.*, p. 53.

103. M. Foucault, Lezione del 17.1.1979, in Id., *Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1878-1879)*, Feltrinelli, Milano 2004, p. 37.

Tabella 1 - Esiti delle istanze di sospensione delle tratte e di proibizione delle esportazioni di generi di vettovaglie

<i>Data</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Esito</i>	<i>Fonte: Sommaria busta, folii</i>
17.3.1735	Richiesta degli Eletti di Napoli di proibire le esportazioni di animali ai locati di Foggia	Negata	172, 33
10.2.1738	Richiesta dell'Eletto del popolo di vietare le esportazioni di vacche e caprini per penuria da epizootia	Negata	177, 164r-166v
16.4.1739	Richiesta dell'Eletto di limitare la libertà di estrazione degli agnelli dei locati di Foggia	Negata	184, 70-71v
2.9.1739	Richiesta del sindaco di Brindisi di limitare la libertà di esportazione dei massari	Negata	185, 36v-37v
28.9.1739	Richiesta degli Eletti di proroga del divieto di tratte al mese di ottobre, almeno per Crotone e Taranto	Negata	186, 50v-52
12.10.1739	Richiesta dei negozianti di Messina di importare maiali dalla Calabria, impedita dall'Eletto di Napoli	Accolta	186, 155-156v
26.4.1740	Richiesta dell'Eletto del popolo di impedire l'estrazione degli agnelli	Negata	187, 56-57v
28.9.1740	Richiesta degli Eletti di proroga del divieto di esportazione al mese di ottobre	Negata	186, 50v-52
1.12.1740	Richiesta degli Eletti di proibizione dell'esportazione dell'olio	Negata	190, 74-76v
27.1.1741	Richiesta del Preside di Lucera di potestà di licenza sui caricamenti di grano	Negata	191, 175-176v
6.6.1742	Richiesta degli Eletti di proibizione dell'esportazione di olio	Negata	193, 190-192
23.11.1744	Richiesta dell'Eletto di proibire le esportazioni in attesa di maggiori certezze sull'entità del raccolto	Negata	202, 156v-159
18.5.1745	Richiesta dell'Eletto di proibire le esportazioni di animali per le abbondanti nevi	Negata	203, 119v-121v
31.8.1746	Richiesta dell'Eletto del popolo e del Prefetto dell'annona di proibire l'estrazione dai luoghi utili all'approvvigionamento della capitale	Accolta, solo per il tempo necessario a rifornire la capitale	207, 184-186
21.7.1747	Richiesta dell'Eletto del popolo di proibire l'estrazione di grano fino al 1° novembre	Negata	211, 26-27
9.12.1747	Richiesta dell'Eletto di proibire l'estrazione dell'olio da Gallipoli e Calabrie	Negata	211, 170-172v
29.2.1748	Richiesta degli Eletti di Lecce di mantenere la proibizione delle estrazioni dalla provincia	Rimessa al Re	212, 229r-v
31.10.1750	Richiesta dell'Eletto del popolo di subordinare la concessione delle tratte al rifornimento di Napoli	Negata	220, 181v-182v
27.8.1751	Richiesta degli Eletti di sospendere le tratte fino alla stipula dei partiti	Formalmente accolta ma, come secondo norma, solo per il mese di settembre	223, 117-118

16.10.1751	Richiesta dell'Eletto di proibire l'estrazione dagli Abruzzi per voci di scarsità	Negata per i permessi già concessi	223, 145-146v
11.10.1752	Richiesta dell'Eletto di sospendere le estrazioni di animali neri per il carnevale	Accolta	228, 34r-v
30.12.1752	Richiesta dell'Eletto di mantenere la proibizione concessa di estrazione degli animali neri, poi revocata	Negata	227, 110
31.10.1758	Richiesta della città di Napoli di sospensione delle tratte del grano	Negata	246bis, 89v-90v

Tabella 2 - Esiti delle domande di esportazione in deroga alle norme e di riduzione dei diritti di tratta

Data	Oggetto	Esito	Fonte: <i>Sommaria busta, folii</i>
9.9.1735	Estrazione di orzo e grano in settembre (mese proibito)	Concessa	172, 198r
2.3.1739	Ribasso dei diritti di tratta	Concesso	181, 217v-219
15.6.1740	Permesso di esportazione da Terra di Lavoro (area proibita)	Concesso	187, 106v-107
21.7.1740	Permesso di estrazione di grani del nuovo raccolto	Concesso	188-203v-204v
29.8.1740	Permesso di esportazione di fave da Terra di Lavoro (area proibita)	Concesso	187, 217r-v
3.9.1740	Permesso di estrazione in settembre (mese proibito)	Concessi	188, 243-244
3.9.1740	Permesso di estrazione di orzo in settembre	Negato	187, 221-222
9.9.1740	Permesso di estrazione delle fave in settembre (e proposta di apertura generale delle tratte)	Concessi	187, 222-223v
13.9.1740	Permesso di estrazione in settembre	Concessa	188, 248v-250
12.12.1740	Permesso di estrazione di vettovaglie da Terra di Lavoro	Concesso, ma con aumento tratte sul granodindia	
26.4.1741	Proroga permesso di estrazione a nuova indizione	Negata	189, 194r-v
17.6.1741	Proroga del permesso di estrazione alla nuova indizione (già negata)	Concessa in via di grazia	192, 55-56v
12.1741	Vari permessi di estrazione dalle trenta miglia	Concessi da SMC	Azienda, 11 e 12
27.1.1742	Permesso di esportazione da Salerno di grano d'India	Negato	191, 251-252
9.4.1743	Permesso di esportazione di riso, in tempo di proibizione delle tratte	Concesso	197, 25v-26
6.7.1743	Permesso di estrazione grani, in annata proibita	Negato	198, 120-121
29.5.1744	Permesso di estrazione di carne salata, contro il parere dell'Eletto, parzialmente concessa	Concesso parzialmente	200, 215-216
18.6.1744	Permesso di estrazione di grano da Taranto, negato per bisogno dell'esercito	Negato	200, 242v-243

27.3.1745	Ribasso dei diritti di tratta	Concesso	203, 57v-58v
22.7.1745	Proroga permesso di estrazione	Concessa	203, 187r-v
28.2.1747	Richiesta di estrazione di grano dolce da Taranto	Negata	209, 206r-v
13.9.1747	Permesso di estrazione di fave in settembre	Concesso	211, 90
17.2.1748	Richiesta di estrazione per lo Stato ecclesiastico	Subordinata all'indicazione dei luoghi da cui intende estrarre	211, 224r-v
3.4.1748	Richiesta di estrazione da Abruzzo (luogo proibito)	Subordinata al parere delle autorità locali	213, 43-44
21.5.1748	Permesso di estrazione di grani guasti	Concesso	213, 72-73
25.2.1749	Ribasso dei diritti di tratta	Concesso	215, 80-81
20.5.1749	Ribasso dei diritti di tratta	Concesso	216, 207-208
12.8.1749	Proroga permesso di estrazione al termine dell'indizione vigente	Concessa	217, 30r-v
5.11.1749	Permesso di estrazione con rilascio dei diritti di tratta	Concesso	217, 117r-v
13.1.1750	Ribasso diritti di tratta	Concesso	218, 160r-v
12.9.1750	Permesso di estrazione di grani in settembre (prima dell'indizione) a tratta provvisoria	Concessi	220, 106v-107v
11.4.1752	Ribasso dei diritti di tratta	Concesso	225, 66-68
31.5.1752	Permesso di estrazione dall'Abruzzo (in deroga alla proibizione)	Concesso	226, 110v-111v
7.6.1752	Ribasso delle tratte	Concesso	226, 127v-128
26.8.1752	Permesso di estrazione di grani nuovi	Concesso	226, 230v-232
7.1756	Estrazione di grano nuovo da Salerno	Concessa	235, 106-107

Tabella 3 - *Tratte ed esportazioni di grano e orzo*

Anno	Diritto di tratta grano (carlini a tomolo) [ridefinizione successiva]	Diritto di tratta orzo (carlini a tomolo)	Introito (ducati)	Quantità (tomoli)
1735			5.063,12	
1736	1,5	1,25	4.875	
1737	2	1,5	55.975,30	>300.000
1738	2	2	26.509,30	150.000
1739	2 [1,75]	2	74.213,52	371.067,6
1740	2 [4]	2 [3]	272.515,81	1.000.000
1741	2	2	83.816,5**	250.000**
1742	3		40.543,9**	202.719,5**
1743	sospese			
1744	3 [2]	2		
1745	2	2 [1,5]		
1746	2	2 (ma sospese fino a febbraio '47)	106.143 (solo grani)**	530.715
1747	4 [6 - 4]	3	62.608,30 (solo grani)**	312.984
1748	6 [4-3-2,5]			
1749	3,5 [3]	4		
1750	4	3,5		
1751	5 [3,5]*	3,5		
1752	3,5*	4		
1753	2,5	4		
1754	-	-		
1755	sospese			
1756	2,5	2		
1757	2,5	2		
1758	3	4		
1759	sospese			

Fonti: I diritti di tratta sono in ASN, *Sommaria, passim*. L'entità degli introiti è in I. Zilli, *Carlo di Borbone e la rinascita del Regno di Napoli. Le finanze pubbliche 1734-1742*, ESI, Napoli 1990. I dati relativi al 1746 e al 1747 sono in ASN, *Sommaria, Notamentorum*, f. 383. N.B. Gli introiti riportati da Zilli per il 1741-1742 sono frutto del raddoppio delle somme reali presenti nelle fonti consultate dalla studiosa, che si riferiscono a un solo semestre. *Ivi*, p. 55. Qui si riportano i dati reali relativi al singolo semestre. I dati in corsivo sono stime.

* In questi anni la decisione del Re non si conforma alla proposta della *Sommaria*. Si è riportato, laddove recuperabile, il diritto effettivo e non quello proposto.

** Dato relativo al solo primo semestre, per il quale vige il diritto di tratta dell'anno precedente.

Tabella 4 - Esiti delle vertenze sulle voci

Anno	Voce	Ricorrenti	Istanza	Gestione ricorso	Esito sulla voce
1734	Crotone	negozianti napoletani	ricorso vs voce	Eletto del Popolo	-
1737	?	?	sospensione	?	?
1738	Taranto e Crotone	Eletti Napoli	sospensione	RCS	negata
1739	Crotone	Eletto del popolo; negozianti napoletani	ricorso vs voce	RCS	transazione
1747	Taranto Crotone Foggia Barletta	Eletti di Napoli	sospensione	RCS	- - + =
1748	Taranto Crotone Foggia Barletta	Eletto del popolo; negozianti napoletani	?	RCS	= = = =
1750	Taranto	?	?	RCS	-
1755	Taranto	duca Barretta	ricorso	RCS	rigettato

Fonti: ASN, Azienda, b. 1, fs. 15, settembre-novembre 1734; *Sommaria*, b. 180, ff. 195v-196v, 30.7.1738 (1737 e 1738); b. 185, ff. 99v-102v, 22.10.1739; b. 211, ff. 40v-41, 8.8.1747, ff. 62-63, 31.8.1747, ff. 125v-127, 30.9.1747; *Sommaria*, b. 214, ff. 164v-167, 24.9.1748; *Sommaria*, b. 219, ff. 185-188v, 8.10.1750; b. 239, ff. 4-6, 31.8.1755.

